



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4988 del 30/09/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta RMP RECUPERI S.r.l. con sede legale e impianto sito in Comune di Forlì - Via Palazzina n. 3. Autorizzazione unica per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5245 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** con sede legale e impianto sito in Comune di **Forlì – Via Palazzina n. 3. Autorizzazione unica** per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che nel sito ubicato in Comune di **Forlì - Via Palazzina n. 3** sono presenti due distinte aree, oggetto di due diversi regimi autorizzativi relativi al recupero rifiuti entrambi in capo alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.**:

- **una porzione di impianto oggetto di autorizzazione** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i., comprensiva esclusivamente dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- **una porzione di impianto assoggettato ad autorizzazione unica ambientale** ai sensi del D.P.R. 59/13, adottata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e s.m.i., comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:
 - a. comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse riguardante entrambi gli impianti;
 - c. autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale riguardante entrambi gli impianti;
 - d. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale riguardante entrambi gli impianti;
 - e. parere sull'impatto acustico riguardante entrambi gli impianti;

Dato atto che l'impianto è stato sottoposto a procedura di screening per un quantitativo di rifiuti avviati a recupero R5 pari a 150.508 t/anno complessivamente gestiti nell'ambito dei due regimi autorizzativi, favorevolmente conclusasi con Delibera di G.R. n. 49 del 18.01.2010 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Ritenuto pertanto che, prima di avviare l'attività di recupero rifiuti oggetto delle modifiche richieste con il rinnovo, la ditta dovrà pertanto ottenere dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale la voltura della D.G.R. n. 49 del 18.01.2010, dandone riscontro a questa Agenzia – Servizio Autorizzazioni e Concessioni;

Vista la DET-AMB-2021-5055 del 11.10.2021, con cui è stato preso atto che la validità della autorizzazione rilasciata alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** era prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, conformemente a quanto previsto dalla L.n. 27 del 24.04.2020, e pertanto fino al 31.03.2022;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 15.12.2021, acquisita ai PG n. 192106/21, 192111/21, 192115/21, 192119/21, così come successivamente regolarizzata mediante apposizione della marca da bollo e documentazione pervenuta in data 22.12.2021, acquisita PG n. 197126

del 23.12.2021 e in data 29.12.2021, acquisita PG n. 200354 del 29.12.2021, con cui l'impresa **RMP RECUPERI S.r.l.** ha presentato istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i., comprensiva esclusivamente dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;

Dato atto che le modifiche richieste riguardano l'aumento dei quantitativi di rifiuti da 5.400 t/anno a 60.000 t/anno nel rispetto dei quantitativi oggetto dello screening conclusosi con Delibera di G.R. n. 49 del 18.01.2010, nuovi codici EER relativi a rifiuti inerti, nonché la revisione dei cicli di recupero rifiuti in relazione all'ottenimento di End of Waste caso per caso, di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06. Viene richiesta inoltre la possibilità di lavorare materiali inerti naturali nell'impianto di frantumazione dei rifiuti;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 200394 del 29.12.2021;
- il modello di pre-valutazione d'incidenza, acquisito al PG n. 4378 del 13.01.2022, presentato da **RMP RECUPERI S.r.l.** ai sensi della L.R. 4 del 20.05.2021, in considerazione della vicinanza del sito in oggetto all'area classificata come IT4080009 - ZSC - Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole;
- la nota PG n. 9823 del 21.01.2022 con cui Arpae-SAC ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna valutazioni relative al Sito Natura 2000 (IT4080009 - ZSC - Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole);
- la nota PG n. 23719 del 14.02.2022 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, fissata per il giorno 09.03.2022;
- la nota PG n. 33776 del 01.03.2022 con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti, anche in relazione ai criteri fissati dalle Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

Ritenuto opportuno coordinare l'istruttoria del presente procedimento con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle "Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter, comma 3 ter del D.Lgs. 152/006 - Revisione gennaio 2022" di cui alla delibera n. 156/22 del SNPA e, quindi, di conformare l'articolazione del provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche per rendere più agevole ed efficace i controlli di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. 152/06;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 09.03.2022, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 40440 del 10.03.2022 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa espressa nella seduta della conferenza del 09.03.2022;

Atteso che, con nota PG n. 43930 del 16.03.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 09.03.2022, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, allegato alla nota, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Dato atto che con DET-AMB-2022-1586 del 30.03.2022, l'autorizzazione della ditta **RMP Recuperi S.r.l.** è stata ulteriormente prorogata fino al 30.09.2022, in virtù del D.L. n. 221 del 24.12.2021 che ha disposto, tra l'altro, una ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022, nonché dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, in considerazione dei tempi del procedimento di rinnovo che risultava ancora in corso;

Vista la nota acquisita al PG n. 78865 dell'11.05.2022, con cui la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** chiede una proroga di 30 giorni per presentare la documentazione integrativa di cui alla nota PG n. 43930 del 16.03.2022 a causa della complessità della documentazione richiesta;

Dato atto che con nota PG n. 81018 del 16.05.2022, Arpa-SAC ha concesso la proroga richiesta, interrompendo i termini del procedimento per ulteriori 30 giorni, fino alla data 14.06.2022;

Vista la documentazione acquisita ai PG n. 99189-99199-99206-99444 del 15.06.2022 e al PG n. 100379 del 17.06.2022, con cui la ditta trasmette la documentazione integrativa e con la quale chiede inoltre quanto segue:

- a. unificare i due regimi autorizzativi presenti nell'impianto all'interno dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06, senza apportare modifiche all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, allo scarico di acque domestiche e alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- b. aumentare i quantitativi di rifiuti gestiti complessivamente tra i due regimi autorizzativi da 121.908 t a 150.508 t, conformemente agli esiti dello screening di cui alla D.G.R. n. 49 del 18.01.2010;
- c. l'inserimento di un nuovo codice EER 170508 "pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*" all'interno dei quantitativi sopra indicati;
- d. utilizzo degli impianti di frantumazione/vagliatura/lavaggio utilizzati per il recupero rifiuti anche per la lavorazione di materiali vergini eventualmente miscelati con materiali End of Waste;

Vista la nota PG n. 12361 del 26.07.2022 con cui è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 31.08.2022;

Dato atto che i rappresentanti della ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** nell'ambito della seduta della Conferenza del 31.08.2022 hanno rinunciato alla gestione del codice EER 200301;

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 31.08.2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva l'acquisizione della pre-valutazione di incidenza;

Vista la nota acquisita al PG n. 147788 del 09.09.2022, con cui il **Comune di Forlì** ha formalizzato i pareri di competenza resi nella seduta della Conferenza del 31.08.2022:

- parere favorevole in merito alla **compatibilità urbanistico-edilizia** con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, dal quale risulta in particolare quanto segue:

"SI ATTESTA la compatibilità urbanistica, alla data odierna, delle attività indicate nell'istanza in oggetto sull'area D6 di RUE, fermo restando il rispetto del citato art. 65 del RUE, ed in particolare dei commi 3 et 4 soprariportati"

- parere favorevole alla richiesta di rinnovo di cui all'oggetto per le materie di competenza, evidenziando, per quanto riguarda gli scarichi domestici in corpo idrico superficiale, che, non essendo intercorse modifiche agli impianti, si ritiene recepire all'interno del procedimento unico dell'art. 208 l'autorizzazione allo scarico rilasciata all'impresa individuale Garavini Luigi con atto registrato al protocollo comunale con PG 43094/2017, confluito all'interno della procedura di AUA conclusasi con Det. Dirig. ARPAE 2774/2017, poi volturata ad RMP recuperi SRL con Det. Dirig. ARPAE 166/2020;
- **nulla-osta acustico ai sensi della L. 447/95** nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nell'allegato E del presente atto;

Vista la nota acquisita al PG n. 149862 del 14.09.2022, con cui la Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, ha trasmesso la valutazione d'incidenza, dalla quale risulta quanto segue:

“Espletata la procedura di Valutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'attività non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, con la seguente prescrizione:

- che vengano effettuati gli interventi di mitigazione indicati nel progetto.”

Acquisita al PG n. 150383 del 14.09.2022 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 31.08.2022, comprensiva delle valutazioni ai sensi dell'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla Delibera del Consiglio SNPA del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;

Vista la nota PG n. 157848 del 27.09.2022, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 31.08.2022, è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera depositate rispettivamente agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 02.09.2022 e in data 27.09.2022;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** a firma dei tecnici incaricati e/o del legale rappresentante, alcuni dei quali dovranno essere modificati nel rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione:

Elaborati acquisiti al PG n. 99189 del 15.06.2022

1. Manuale operativo per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti Rev. 1, datato Maggio 2022;
2. Relazione tecnico-descrittiva del Ciclo di lavorazione B – M1a - Fresato d'asfalto, datata Giugno 2022;
3. Relazione tecnico-descrittiva del Ciclo di lavorazione C, datata Giugno 2022;
4. Relazione tecnico-descrittiva del Ciclo di lavorazione D, datata Giugno 2022;
5. Relazione tecnico-descrittiva del Ciclo di lavorazione E, datata Giugno 2022;
6. Relazione tecnico-descrittiva del Ciclo di lavorazione G, datata Giugno 2022;
7. Relazione tecnico-descrittiva del Ciclo di lavorazione M1b-M2, datata Giugno 2022;
8. Verifica di impatto acustico datata 13.06.2022;
9. Allegato n. 3 - Rev 01;

Elaborati acquisiti al PG n. 99206 del 15.06.2022

10. Elaborato grafico “Tavola 1 - Inquadramento catastale, urbanistico e dei vincoli naturali”, datato Maggio 2022, in scala 1:1000;
11. Elaborato grafico “Tavola 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto produttivo”, datato Maggio 2022, in scala 1:500;
12. Elaborato grafico “Tavola 3 - Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo”, comprensiva dello schema fognario”, datato Maggio 2022, in scala 1:500;
13. Elaborato grafico “Tavola 4 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto produttivo e dettaglio degli interventi collegati alla bonifica”, datato Maggio 2022, in scala 1:250;
14. Scheda descrittiva rifiuto in ingresso - Rev. 0 del 18.11.2021;

Elaborati acquisiti al PG n. 100379 del 17.06.2022

15. Relazione tecnica Rev. 01 datata 08.06.2022;

16. Dichiarazione di insussistenza di variazioni delle caratteristiche dell'impianto rispetto all'AUA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e s.m.i., datata 16.06.2022, comprensiva dell'Elaborato grafico recante lo schema fognario per le acque reflue domestiche;

Visto il Piano Regionale Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, adottato con D.G.R. 2265 del 27.12.2021, con particolare riferimento all'art. 34, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la L. n. 128 del 02.11.2019, di conversione con modifiche del D.L. n. 101 del 03.09.2019, che ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame di seguito riportati:
 - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Richiamate le linee guida SNPA n. 41/22, approvate con delibera n. 156/22, per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

Dato atto che nella documentazione integrativa (protocolli di gestione dei diversi cicli di recupero), acquisita al PG n. 99189 del 15.06.2022 viene affermato che i prodotti ottenuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso alcuna osservazione in merito;

Visto che l'autorizzazione è finalizzata all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti inerti non pericolosi, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3, di seguito riportati:

- rifiuti classificati con codice EER 170302 (di cui alla tipologia 7.6 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98) disciplinati dal D.M. n. 69/18;
- rifiuti classificati con codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904

disciplinati dal paragrafo 7.1 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche dei prodotti ottenuti, prevedendo ulteriori conformità a specifiche norme tecniche di settore;

- rifiuti classificati con codici EER 010408 e 010413 disciplinati dal paragrafo 7.2 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98 nonché con codice EER 010409 (assimilabile ai suddetti codici), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti, ma con caratteristiche dei prodotti ottenuti riconducibili al paragrafo 7.1.4 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, prevedendo ulteriori conformità a specifiche norme tecniche di settore;
- rifiuti classificati con codice EER 170508 disciplinati dalla tipologia 7.11 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti, riconducibili alla tipologia 7.1 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, ma con caratteristiche dei prodotti ottenuti riconducibili al paragrafo 7.1.4 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, prevedendo ulteriori conformità a specifiche norme tecniche di settore;
- rifiuti classificati con codice EER 170504 disciplinati dalla tipologia 7.31 bis dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, ma con attività di recupero cui sono sottoposti e con caratteristiche dei prodotti ottenuti riconducibili ai paragrafi 7.1.3 e 7.1.4 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, prevedendo la classificazione del prodotto secondo specifica norma tecnica di settore;

Considerato che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti classificati con codice EER 170302, i criteri sono individuati dal D.M. 69/18;

Ritenuto inoltre che per i restanti rifiuti in ingresso, i criteri di cui alle lettere a) b), c), d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, sono stati riportati in istruttoria se esplicitamente previsti dal D.M. 05.02.98 (e in tal caso ritenuti già verificati), ovvero valutati specificatamente caso per caso ove non previsti;

Ritenuto pertanto che, ai fini delle verifiche necessarie alla rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di dilavamento in corpo idrico superficiale, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nonché il nulla osta sull'impatto acustico, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 31.08.2022;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 21.09.2022, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Acquisito al PG n. 157724 del 27.09.2022 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti pro-tempore della ditta in oggetto;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 798 del 30.05.2016;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto pertanto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R5 sarà pari a 150.508 t/anno;

Considerato che l'ammontare della garanzia finanziaria risulta così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri: $150.508 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 1.806.096,00$;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.**, con sede legale e impianto sito in Comune di **Forlì – Via Palazzina n. 3**, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati A e A1, B, C e C1, D e D1 ed E al presente atto;
2. di disporre che la presente autorizzazione prende piena efficacia a far data dall'avvenuta volturazione della Delibera di G.R. n. 49 del 18.01.2010, che ha escluso il progetto dall'ulteriore procedura di VIA;
3. di disporre, conseguentemente che fino all'avvenuta volturazione di cui al punto 2 precedente e fermo restando quanto prescritto in merito alla garanzia finanziaria:
 - a. rimane in vigore l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-2774 del 31.05.2017 e s.m.i. (AUA);
 - b. le operazioni di recupero rifiuti autorizzate, comprese le quantità relative, restano quelle della DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i. (autorizzazione art. 208) che si intende qui richiamata e allegata quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce:
 - a. Autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - c. Autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento in corpo idrico superficiale (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1)
 - d. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche (Allegato D e relativa planimetria Allegato D1)
 - e. Nulla osta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato E);
 - f. Pre-valutazione di incidenza;
5. di approvare l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C e C1, l'Allegato D e D1 e l'Allegato E della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
6. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. **entro 60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata la documentazione adeguatamente revisionata in attuazione delle prescrizioni del presente atto;
 - b. l'area oggetto dell'attività di gestione rifiuti della ditta **RMP Recuperi S.r.l.** deve essere mantenuta fisicamente separata mediante apposita recinzione dell'area oggetto del procedimento di bonifica;
 - c. le aree, le eventuali operazioni e attività relative al procedimento di bonifica non devono interferire con l'attività di gestione rifiuti della ditta RMP Recuperi S.r.l., fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro in caso di presenza di più aziende operanti nel medesimo sito e quanto eventualmente previsto dal procedimento di bonifica di competenza comunale;
 - d. la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** dovrà effettuare gli interventi di mitigazione indicati nel progetto, come prescritto dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna nella pre-valutazione di incidenza;
7. di precisare che:
 - a. qualora intervengano cambiamenti relativi alla disponibilità dell'area che possano influire sull'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06 dovranno essere tempestivamente comunicati, fatta salva la necessità della eventuale modifica dell'autorizzazione stessa;
 - b. l'impianto di betonaggio presente nel sito non è autorizzato alla gestione rifiuti né ad altra attività produttiva. Qualora la ditta **RMP Recuperi S.r.l.** intenda riavviare un'attività produttiva o di gestione rifiuti presso tale impianto, dovrà essere presentata specifica domanda di modifica della presente autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme urbanistiche;
 - c. le nuove prescrizioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto si applicheranno ai lotti per l'ottenimento di end of waste, la cui costituzione ha avuto inizio successivamente alla piena efficacia del presente atto;
8. di stabilire che, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 1.806.096,00**;

- b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - i. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - ii. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - iii. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
9. di stabilire che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente atto e non previste dalla DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i. (autorizzazione art. 208) è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni:
- i. **rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata;**
 - ii. **ottenimento dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della voltura della D.G.R. n. 49 del 18.01.2010,** dandone riscontro a questa Agenzia – Servizio Autorizzazioni e Concessioni. In caso di inottemperanza si procederà secondo quanto previsto all'art. 208, comma 13 lettera b);
10. di dare atto che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la determina di AUA

adottata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e s.m.i. non sarà più efficace in quanto sostituita dal presente atto a decorrere dall'avverarsi delle condizioni di cui ai punti 2 e 9 sopra riportati;

11. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata **in anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
12. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
13. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
14. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
15. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
16. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alla Delibera di G.R. n. 49 del 18.01.2010 (Screening);
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
17. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
18. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, e per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali e all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, all'Azienda USL Romagna - DSP di Forlì, al Comune di Forlì e alla Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** con sede legale e impianto sito in Comune di Forlì – Via Palazzina n. 3 è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero R13-R5 sono di seguito elencati:

	Elenco Europeo dei Rifiuti (Codici EER)
A	<p>010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010409 scarti di sabbia e argilla</p> <p>010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>170101 cemento</p> <p>170102 mattoni</p> <p>170103 mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*</p> <p>170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*</p> <p>170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</p> <p>170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</p> <p>170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*</p>
B	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*

3. il quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti ammesso all'operazione di messa in riserva (R13) è pari a **62.720 tonnellate**;
4. il quantitativo massimo annuo di rifiuti di cui alla tabella sopra riportata ammesso complessivamente in ingresso alle operazioni di recupero (R13-R5) è pari a **150.508 t/anno**;
5. l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, ed eventuale lavaggio per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata attraverso diversi cicli produttivi. La

composizione dell'impianto di lavorazione degli inerti è costituita da vari componenti, comprensivi di mulini, vagli, sfangatrici, sgocciolatori, idrociclone, addensatore, filtro pressa, elencati in dettaglio nel manuale operativo. La struttura dell'impianto è modulare, per cui le diverse componenti possono venire impiegate in cicli produttivi di diversa complessità in funzione del tipo di end of waste che si intende ottenere. I trattamenti possono essere a secco e/o ad umido. In particolare di seguito si riporta l'elenco dei macchinari impiegati per la frantumazione:

- frantoio a mascelle CR 110.90
- mulino a barre B 1612 SPC
- granulatore ad urto UT BS 150ft
- unità mobile Crusher Track CGS 11.7
- unità mobile FTR 1500 MC

Viene inoltre impiegata una pinza frantumatrice MCP800P-5 per la eventuale riduzione volumetrica dei rifiuti prima dell'introduzione nel ciclo di recupero vero e proprio.

I medesimi macchinari possono essere impiegati per la lavorazione degli inerti vergini, eventualmente miscelati con materiali già classificati come end of waste.

6. i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui alla riga A della tabella sopra riportata cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono indicati al punto 28 sotto riportato, nonché nell'Allegato A1 al presente atto (Tabella 1), nel quale sono altresì descritti sinteticamente i diversi cicli di recupero individuati dall'azienda (Tabella 3);
7. i rifiuti classificati con il codice EER 170302 di cui alla **riga B** della tabella sopra riportata cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "granulato di conglomerato bituminoso", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti dal D.M. n. 69/18; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpa e Arpa Servizio Territoriale. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
8. i documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
9. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
10. qualora parte o la totalità di un lotto EoW venisse miscelato con materia prima vergine o con materiale proveniente da un altro lotto EoW, il nuovo prodotto ottenuto sarebbe sottoposto ad una tempistica di detenzione con scadenza coincidente con quella del lotto (utilizzato per la miscela) chiuso e certificato in data meno recente;
11. i cumuli di rifiuto in attesa di lavorazione presenti in area R5, eventualmente composti da diversi codici EER, dovranno essere identificati con apposita cartellonistica riportante i relativi codici EER;
12. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della scheda di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
13. i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro,

opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;

14. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³ (circa 5.000 t);
15. per ogni lotto di EoW prodotto:
 - a. dovranno essere effettuate le verifiche relative all'ecocompatibilità (analisi sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto, test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05.02.98 e verifiche analitiche sul tal quale, di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 a Prevalente Componente Terrosa);
 - b. per tutti i lotti di EoW, eccezione fatta per quelli prodotti attraverso il ciclo G, risulterà necessaria la conformità ad almeno una delle seguenti tre norme UNI: UNI EN 13242:2008, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004; per i materiali non legati destinati alle opere civili delle infrastrutture, risulterà necessaria anche la conformità alla norma UNI 11531-1:2014 (prospetto 4a o 4b punto 4.2.2);
16. solo per i lotti di EoW prodotti attraverso il ciclo G, finalizzati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, sarà sufficiente la classificazione secondo il prospetto 1 punto 4.1 della norma UNI 11531-1:2014;
17. il prospetto 1 punto 4.1 della norma UNI 11531-1:2014 potrà essere applicato solo alle terre con le seguenti caratteristiche, che devono essere analizzate preliminarmente:
 - a. materiali bituminosi < 5% in massa
 - b. materiali galleggianti < 5 g/cm³
 - c. terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso e altri elementi non litoidi < 1% in massa;
18. l'utilizzo degli EoW eccedenti le "Concentrazioni limite uso in aree verdi residenziali" sarà limitato a siti ad uso commerciale e industriale, con vincolo di impiego da associare alla Dichiarazione di Conformità;
19. le concentrazioni limite relative al test di cessione sono quelle previste all'Allegato 3 del DM 05.02.98;
20. potranno essere accettati in impianto rifiuti con codici EER 170904 solo se costituiti da una Prevalente Composizione in volume di inerti/terra provenienti da attività di costruzione e demolizione, rispetto ai rimanenti elementi estranei quali plastica, ferro, vetro, cartone, ecc. Tale composizione dovrà essere annotata tra le "caratteristiche del rifiuto" sui relativi FIR provenienti dai produttori del rifiuto per poter essere accettati presso l'impianto;
21. ai fini della produzione di EoW terrosi potranno essere utilizzati rifiuti con codice EER 170904 a Prevalente Composizione Terrosa (PCT) in volume. Tale composizione dovrà essere annotata tra le "caratteristiche del rifiuto" sui relativi FIR provenienti dai produttori del rifiuto per poter essere accettati presso l'impianto;
22. i rifiuti in ingresso con codice EER 170504 ed EER 170904 a Prevalente composizione Terrosa (PCT) potranno essere accettati in impianto solo previa caratterizzazione da parte del produttore secondo le verifiche analitiche previste dalla Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06;
23. non potranno essere accettati in impianto rifiuti con codice EER 170504 e EER 170904 a Prevalente Composizione Terrosa (PCT) che presentino parametri superiori ai limiti di Tabella 1 Colonna B dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06;
24. l'utilizzo degli EoW prodotti da rifiuti con codice EER 170504 e EER 170904 a Prevalente Composizione Terrosa (PCT), i quali in ingresso all'impianto presentino parametri superiori ai limiti

di Tabella 1 Colonna A dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, sarà limitato a siti ad uso commerciale e industriale, con vincolo di impiego che dovrà risultare dalla Dichiarazione di Conformità;

25. qualora parte o la totalità di un lotto EoW con limite di utilizzo in siti ad uso commerciale e industriale venga miscelato con materia prima vergine o con materiale proveniente da un altro lotto EoW, il nuovo prodotto dovrà essere sottoposto alle medesime limitazioni d'uso;
26. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità, secondo il modello di cui all'allegato n. 2 del D.M. 69/18 per ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso, oppure a quelle indicate nella Tabella 1 dell'Allegato A1 al presente atto per ciascun lotto di altro End of Waste, e all'emissione della relativa Dichiarazione di Conformità;
27. nel caso di accertata non conformità si valuteranno le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità al test di cessione)
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
28. le specifiche tecniche e ambientali che devono essere rispettate per la cessazione della qualifica di rifiuto di ogni EoW sono rispettivamente:

00) EoW granulato di conglomerato bituminoso (pietrisco 0/32)

Specifiche ambientali (D.M. 69/18)

- Test di cessione
- Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06)

Specifiche tecniche:

- Presenza di materie estranee: Max 1% in massa
- Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1
- Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008

01) EoW pietrisco 4/8, 6/14, 11/22

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- UNI EN 12620:2008
- UNI EN 13043:2004
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

02) EoW pietrisco 22/63, 40/63

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

03) EoW aggregato in frazione unica 0/40

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per "EoW" da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

04) EoW sabbia 0/4, 0/2

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- UNI EN 12620:2008
- UNI EN 13043:2004
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

05) EoW silt-argille 0/0.074

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione

- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)
- prospetto 1 punto 4.1 UNI 11531-1:2014

06) EoW aggregato in frazione unica 0/63

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

07) EoW aggregato in frazione unica 0/120

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

08) EoW Terre

Specifiche ambientali

- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06
- Test di cessione

Norme tecniche di prodotto:

- prospetto 1 punto 4.1 UNI 11531-1:2014

29. L'impianto deve dotarsi di un Manuale di gestione aggiornato sulla base delle indicazioni delle Linee Guida SNPA e delle presenti prescrizioni. Nel Manuale dovranno essere indicate le procedure di omologa e accettazione dei rifiuti, procedura di tracciabilità end of waste e procedura di non conformità.

30. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
- Norma UNI 10802:2013.
 - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EoW prodotti.
31. Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività.
32. La dichiarazione di conformità per gli End of Waste **diversi** dal "Granulato di conglomerato bituminoso" (per la quale si fa riferimento al modello previsto dal D.M. 69/18) deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati:
- ragione sociale del produttore
 - caratteristiche dell'EoW
 - identificazione del lotto con la specifica del prodotto ottenuto (EoW da 01 a 08) ed il relativo numero di produzione
 - quantificazione del lotto di riferimento (in volume e in peso)
 - tipologia dei cicli di lavorazione e, per ognuno di essi, relativi quantitativi e codici EER con cui è stato costituito il lotto
 - conformità alle norme UNI e alla circolare Ministero Ambiente n. 5205/2005
 - destinazione d'uso (verde residenziale o commerciale/industriale) sulla base della caratterizzazione del rifiuto in ingresso e dei risultati delle analisi sul tal quale di Tabella 2 dell'Allegato al presente documento.
33. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati:
- impegno/accordo alla vendita con lo specifico utilizzatore;
 - i seguenti rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto di riferimento:
 - analisi chimiche sul rifiuto tal quale (eventuali)
 - analisi chimiche sull'EoW tal quale (eventuali)
 - test di cessione
 - verifiche previste dalle norme UNI pertinenti
 - verifiche previste dalla Circ. Ministero Ambiente n. 5205/2005 (eventuali)
 - l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW suddivisi per ciclo di lavorazione.
34. Il produttore conserva per **almeno 5 anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW.
35. Il produttore conserva **per cinque anni** un campione di EoW, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti. Il campione deve essere conservato presso l'impianto di produzione o presso la sede legale.
36. Il produttore è tenuto, **prima dell'inizio della produzione degli EoW**, a comunicare ad Arpa e al luogo di conservazione dei campioni di EoW.
37. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle

- caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi;
38. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi, elenco dei FIR) prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
 39. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
 40. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo (che dovrà essere ripresentato aggiornato secondo le prescrizioni del presente atto) per quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente atto;
 41. sulla planimetria relativa alla gestione rifiuti dovrà essere individuata una specifica area in cui verranno stoccati i materiali inerti vergini dopo la lavorazione;
 42. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori di cui alla planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto", che dovrà essere aggiornata secondo le prescrizioni del presente atto;
 43. la planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto" relativa all'organizzazione dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
 44. i depositi di materiali inerti vergini, sia prima che dopo la lavorazione, devono essere mantenuti separati dai rifiuti o dagli end of waste ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
 45. deve essere garantita una idonea viabilità all'interno del sito;
 46. la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa-Servizio Territoriale, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
 47. la schermatura vegetale e la recinzione indicate in planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto produttivo" dovranno essere mantenute nel tempo;
 48. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A. PREMESSE

Le attività di gestione dei rifiuti che la RPM RECUPERI srl svolge nello stabilimento sito in Comune di Forlì (FC), via Palazzina n. 3, erano in precedenza oggetto di due diversi titoli abilitativi, sulla base della suddivisione dello stabilimento in due aree distinte, di seguito indicati:

- autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i., comprensiva esclusivamente dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi;
- autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/13, adottata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e successiva voltura DET-AMB-2020-1258 del 16/03/2020, relativa alle attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, comprensiva dei seguenti titoli ambientali:
 - ALLEGATO A - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ALLEGATO B e Relativa Planimetria - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
 - ALLEGATO C e Relativa Planimetria - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - ALLEGATO D, iscrizione al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - valutazione impatto acustico.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui al succitato Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale, era inerente alle emissioni diffuse di polveri derivanti dalle attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e dall'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi che si originano dalle attività svolte in entrambe le aree in cui lo stabilimento era suddiviso per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Con la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 15/12/2021, acquisita ai PG n. 192106, 192111, 192115, 192119, come regolarizzata in data 22.12.2021, acquisita al PG n. 197126 del 23.12.2021, la RPM RECUPERI srl ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i. alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto sito in Comune di Forlì (FC), via Palazzina n. 3.

Con note acquisite ai PG n. 99444-99206-99199-99189 del 15.06.2022 e al PG n. 100373 del 17.06.2022, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella seduta della Conferenza dei Servizi del 09/03/22, con la quale ha altresì espresso la volontà di unificare all'interno dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche l'iscrizione al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui era titolare, chiedendo pertanto di ricomprendere nel presente procedimento anche le altre autorizzazioni settoriali ricomprese nell'AUA sopraccitata.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'Allegato A alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e successiva voltura DET-AMB-2020-1258 del 16/03/2020.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 31/08/2022 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con le valutazioni di seguito riportate relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

“L'Unità Sanzioni e Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae SAC relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera, preso atto che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera non sono previste modifiche rispetto a quanto autorizzato con AUA n. DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017, esprime parere favorevole all'inserimento nell'autorizzazione ex art. 208 dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex art 269, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni già stabilite nell'Allegato A dell'AUA vigente (DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e successivo aggiornamento DET-AMB-2020_1258 del 16/03/2020)”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportata nel verbale della seduta del 31/08/2022, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e successiva voltura DET-AMB-2020-1258 del 16/03/2020, e dalla documentazione allegata alla istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 15/12/2021, acquisita ai PG n. 192106, 192111, 192115, 192119, come regolarizzata in data 22.12.2021, acquisita al PG n. 197126 del 23.12.2021, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione unica.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e dall'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (tramite macinazione e frantumazione, conferimento inerti da costruzione) **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni** di seguito stabilite:
 1. dovrà essere sempre mantenuto efficiente il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata; a tal fine, è opportuno prevedere in cantiere un sistema per l'approvvigionamento idrico necessario; in caso di guasto all'impianto automatizzato, la nebulizzazione localizzata dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
 2. dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli di rifiuti che possono dar luogo alla

formazione di polveri;

3. i cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione;
4. dovranno essere bagnati i piazzali presenti;
5. dovranno essere bagnate le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo del cantiere e, se necessario, anche le strade di accesso al cantiere;
6. dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

A. PREMESSE

- La ditta **RMP RECUPERI S.R.L.**, esercente attività di recupero di rifiuti non pericolosi, è autorizzata, per l'impianto sito in Comune di Forlì (FC), Loc. San Varano, Via Palazzina, n.3, allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, mediante Autorizzazione Unica Ambientale adottata da questo SAC di Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 rilasciata dal Suap del Comune di Forlì in data 08/06/2017 Prot. Com.le n. 32812 precedentemente in capo all'Impresa Individuale Garavini Luigi e successivamente volturata con il seguente atto:
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1258 del 16/03/2020;
- Con l'istanza presentata in data 15/12/2021, acquisita ai Prott. Arpae n. PG/2021/192106, n. PG/2021/192111, n. PG/2021/192115 e n. PG/2021/192119, così come successivamente integrata in data 15/06/2022 Prott. Arpae n. PG/2022/99189, n. PG/2022/99199, n. PG/2022/99206 e n. PG/2022/99444 e in data 17/06/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/100379, la Ditta RMP RECUPERI S.R.L. chiede il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi relativa all'impianto sito in Comune di Forlì (FC), Loc. San Varano, Via Palazzina n.3, richiedendo altresì di ricomprendere anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento vigente, ricompresa nell'AUA sopra richiamata, rispetto alla quale non sono state apportate modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento, provenienti dalle aree di lavorazione e deposito/accumulo materiali;
- Il perimetro dell'impianto è delimitato lungo il tracciato del Fiume Montone da un argine fluviale e nelle restanti porzioni da scarpate di depositi terrazzati alluvionali per cui, nel suo insieme, costituisce un bacino chiuso senza significative vie di deflusso verso l'esterno;

- Il sistema di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento adottato è finalizzato al recupero totale nel ciclo produttivo, pertanto lo scarico finale nel Fiume Montone, potrebbe avere luogo solo a causa del concentrarsi di eventi meteorici importanti e molto ravvicinati nel tempo;
- Al fine di raccogliere le acque meteoriche all'interno del perimetro dell'impianto la superficie complessiva pari a circa mq 66.385,35, è stata suddivisa in sottobacini, di dimensioni limitate in base alla superficie, la pendenza locale ed alla rugosità del terreno al fine di uniformare, per quanto possibile i tempi di corrivazione dei reflui e consentirne la raccolta all'interno di appositi collettori da cui, tramite pompe ad immersione, vengono convogliate verso un sistema di bacini che ne consentano l'accumulo ed il riutilizzo nel ciclo produttivo;
- Il sistema di accumulo dei reflui di dilavamento, destinati come specificato al riciclo, è costituito da un sistema di tre sottobacini, ciascuno caratterizzato da funzioni specifiche:
 1. dapprima i reflui saranno pompati ad un impianto di dissabbiatura o canale dissabbiatore a gravità, da 200 mc, la cui funzione è quella di abbattere i sedimenti in sospensione di maggior granulometria. La sedimentazione è innescata all'uscita delle condutture di convogliamento, in pressione, dalla perdita di velocità della corrente dell'acqua da trattare, le sabbie si depositano, per velocità del liquido inferiori a circa 0,30,4 m/s. Il fondo del canale è sagomato per raccogliere il materiale sedimentati ed in maniera da facilitare le operazioni di asportazione manuale della sabbia;
 2. successivamente i reflui passano per tracimazione, al fine di garantire un flusso laminare dal dissabbiatore, ad un bacino di affinamento/decantazione da 3.500 mc. Qui le acque, in assenza di rimescolamento, subiscono un processo di decantazione, permettendo l'eliminazione della maggior parte dei solidi sospesi residui e riducendo ulteriormente la torbidità dell'acqua;
 3. in ultimo i reflui trattati verranno raccolti in un bacino di accumulo da 1.000 mc. Questo bacino non è connesso direttamente con i precedenti ed i reflui vengono in esso immessi tramite pompa di sollevamento erogante una portata di 10 litri/sec, che ne forza il passaggio, attraverso un sistema di disoleazione a coalescenza, per rimuovere eventuali depositi di grassi, oli ed idrocarburi, al fine di renderle idonee per il riciclo nel ciclo produttivo o all'eventuale scarico in corpo idrico superficiale;
- Il dimensionamento del sistema di trattamento sopra descritto, è tale che la media dell'acqua raccolta 1.522.000 lt (desunta considerando i dati di piovosità media annua), rappresenta circa il 30% della capacità massima dei bacini di raccolta (4.700.000 lt). Considerando i dati di piovosità relativi al mese più piovoso l'acqua raccolta è in questo caso stimata in 2.112.000 lt, valore che in questo caso non raggiunge il 50% della capacità dei bacini di raccolta. Si tratta di dati che garantiscono un buon margine operativo nella gestione dei flussi idrici. Nonostante questo, non è possibile escludere in assoluto il verificarsi, in seguito ad un prolungato fermo dell'impianto e/o un periodo di precipitazioni eccezionalmente intense e durature, che il sistema di raccolta e accumulo dei reflui raggiunga i suoi limiti di capacità. In questa eventualità lo scarico, da considerarsi pertanto di emergenza, ("troppo pieno" del bacino di accumulo), ha subito i necessari trattamenti per essere scaricato in corpo idrico superficiale;
- I sistemi di trattamento installati sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Lo scarico finale, nel caso specifico esclusivamente di emergenza, per le motivazioni sopra descritte, previo trattamento e passaggio in pozzetto fiscale di campionamento recapita nel

Fiume Montone – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni, espresso da ArpaE – Servizio Territoriale di Forlì, acquisito agli atti in data 26/06/2008 Prot. n. 64730/2008, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 31/08/2022, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali esprimendo all'unanimità parere favorevole, nel rispetto di specifiche prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazioni tecniche acquisite agli atti di ArpaE in data 14/09/2016 al Prot. n. PGFC/2016/13593, a firma del tecnico progettista;
- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 15/12/2021, acquisita ai Prott. ArpaE n. PG/2021/192106, n. PG/2021/192111, n. PG/2021/192115 e n. PG/2021/192119, così come successivamente integrata in data 15/06/2022 Prott. ArpaE n. PG/2022/99189, n. PG/2022/99199, n. PG/2022/99206 e n. PG/2022/99444 e in data 17/06/2022 Prot. ArpaE n. PG/2022/100379;
- Tavola n. 3 recante ad oggetto: "Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo", comprensiva dello schema fognario, datata Maggio 2022, in scala 1:500 e a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti di ArpaE in data 15/06/2022, PG/2022/99206 (Allegato C1 al presente atto).

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scarico di acque reflue di dilavamento meteorico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, è autorizzato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

C. CONDIZIONI

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Forlì, Via Palazzina n. 3 – Loc. San Varano
Destinazione dell'insediamento	Recupero di rifiuti non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento meteorico (provenienti dalle aree di lavorazione e deposito materiali, suddivise in sottobacini per una superficie complessiva pari a mq 66.385,35)
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da dissabbiatore da 200,00 mc, bacino di affinamento da 3.500 mc, disoleatore a coalescenza con portata pari a 10 lt/sec e successivo bacino di accumulo da 1.000 mc
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del bacino di accumulo
Corpo Recettore	Fiume Montone – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

D. PRESCRIZIONI

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali – dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il pozzetto d'ispezione terminale, posto immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui, il materiale di risulta accumulato all'interno dei del dissabbiatore e del bacino di affinamento dovrà essere periodicamente asportato, al fine di mantenere l'efficienza del sistema di depurazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo o recuperati presso impianto autorizzato in ottemperanza ai dettati in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
4. Il responsabile dello scarico, dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni , eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico;
5. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
6. Il pozzetto di campionamenti finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
7. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico/visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli.
8. L'impianto di disoleazione dovrà inoltre essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
9. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aooofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

A. PREMESSE

- Con documentazione pervenuta in data 15.12.2021, acquisita ai PG n. 192106/21, 192111/21, 192115/21, 192119/21, e s.m.i. con cui la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto;
- nel sito ubicato in Comune di **Forlì - Via Palazzina n. 3** sono presenti due distinte aree, oggetto di due diversi regimi autorizzativi relativi al recupero rifiuti entrambi in capo alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.**:
 - 1) **una porzione di impianto oggetto di autorizzazione** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i., comprensiva esclusivamente dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
 - 2) **una porzione di impianto assoggettato ad autorizzazione unica ambientale** ai sensi del D.P.R. 59/13, adottata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e s.m.i., comprensiva tra l'altro dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale riguardante entrambi gli impianti;
- con documentazione acquisita ai PG n. 99189-99199-99206-99444 del 15.06.2022 e al PG n. 100379 del 17.06.2022, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** chiede tra l'altro di unificare i due regimi autorizzativi presenti nell'impianto all'interno dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- con nota acquisita al PG n. 100379 del 17.06.2022 la ditta dichiara tra l'altro che non vengono apportate modifiche allo scarico di acque reflue domestiche, allegando la medesima planimetria già autorizzata con AUA adottata DET-AMB-2017-2774 del 31.05.2017 (e allegata alla documentazione PG n. 99189 del 15.06.2022), datata e controfirmata dal nuovo legale rappresentante in data 15.06.2022;
- con nota acquisita al PG n. 147788 del 09.09.2022, il **Comune di Forlì** ha formalizzato tra l'altro il seguente parere di competenza reso nella seduta della Conferenza del 31.08.2022:

"parere favorevole alla richiesta di rinnovo di cui all'oggetto per le materie di competenza, evidenziando, per quanto riguarda gli scarichi domestici in corpo idrico superficiale, che, non essendo intercorse modifiche agli impianti, si ritiene recepire all'interno del procedimento unico dell'art. 208 l'autorizzazione allo scarico rilasciata all'impresa individuale Garavini Luigi con atto registrato al protocollo comunale con PG 43094/2017, confluito all'interno della procedura di AUA conclusasi con Det. Dirig. ARPAE 2774/2017, poi volturata ad RMP recuperi SRL con Det. Dirig. ARPAE 166/2020";
- la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 31.08.2022, ha

espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva l'acquisizione della pre-valutazione di incidenza;

Vista l'autorizzazione unica ambientale (AUA), adottata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e s.m.i., inerente all'impianto in oggetto, comprensiva nell'Allegato C dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, della quale vengono confermate le prescrizioni e la relativa planimetria allegata;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Lo scarico di acque reflue domestiche di cui all'art. 74, lettera g) del D.Lgs. 152/06 provenienti dall'insediamento della ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- elaborato grafico datato 07.07.2004, controfirmato in data 15.06.2022 dal legale rappresentante della ditta **RMP RECUPERI S.r.l.**, acquisito al PG n. 100379 del 17.06.2022 (Allegato D1 al presente atto)

C. CONDIZIONI

Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico	Legale rappresentante pro-tempore della ditta RMP Recuperi S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Forlì, Via Palazzina, 3
Destinazione dell'insediamento	Fabbricato ad uso uffici annesso ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche: servizi igienici
Potenzialità dell'insediamento	11 abitanti equivalenti
Recettore dello scarico	fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	degrassatore da 12 abitanti equivalenti fossa imhoff da 12 abitanti equivalenti bacino di fitodepurazione a flusso verticale con superficie di 36 mq

D. PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto.
2. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del bacino di fitodepurazione.

3. Periodicamente dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
4. La fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale;. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
5. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.
9. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
10. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
11. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi.
13. Sono ammessi unicamente scarichi domestici provenienti dai bagni.
14. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in corpo idrico superficiale, ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.
15. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate.
17. È vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

A. PREMESSE

- con documentazione pervenuta in data 15.12.2021, acquisita ai PG n. 192106/21, 192111/21, 192115/21, 192119/21, e s.m.i. con cui la ditta RMP RECUPERI S.r.l. ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto;
- nel sito ubicato in Comune di **Forlì - Via Palazzina n. 3** sono presenti due distinte aree, oggetto di due diversi regimi autorizzativi relativi al recupero rifiuti entrambi in capo alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.**:
 - **una porzione di impianto oggetto di autorizzazione** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i., comprensiva esclusivamente dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
 - **una porzione di impianto assoggettato ad autorizzazione unica ambientale** ai sensi del D.P.R. 59/13, adottata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 e s.m.i., comprensiva tra l'altro del parere sull'impatto acustico riguardante entrambi gli impianti;
- con documentazione acquisita ai PG n. 99189-99199-99206-99444 del 15.06.2022 e al PG n. 100379 del 17.06.2022, la ditta chiede tra l'altro di unificare i due regimi autorizzativi presenti nell'impianto all'interno dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- la suddetta documentazione è comprensiva della valutazione di impatto acustico redatta dai tecnici competenti in acustica ambientale revisionata in data 13.06.2022;

Vista la nota acquisita al PG n. 147788 del 09.09.2022, con cui il **Comune di Forlì** ha formalizzato tra l'altro il nulla osta acustico con prescrizioni reso nella seduta della Conferenza del 31.08.2022:

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 31.08.2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni di seguito riportate;

NULLA-OSTA

subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dai tecnici competenti in acustica nella relazione presentata;
- 2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì deve essere garantito in qualsiasi condizione di esercizio.

AVVERTE

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare

agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.